

Raccontare la disabilità:
discriminazioni,
pari opportunità,
diritti.

Francesco Trebeschi
Brescia, 28.3.2018

COSTITUZIONE

Art. 3 co. 1

- ▶ Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono **EGUALI** davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

Convenzione New York sui diritti delle persone con disabilità (art. 5)

- ▶ Gli Stati Parti riconoscono che tutte le persone sono **UGUALI** di fronte e secondo la legge ed hanno diritto,
- ▶ **SENZA ALCUNA DISCRIMINAZIONE**,
- ▶ a uguale protezione e uguale beneficio della legge

Convenzione New York sui diritti delle persone con disabilità

- ▶ **DISABILITA'**
- ▶ è il risultato dell'interazione tra persone con minorazioni
- ▶ e **barriere attitudinali ed ambientali**,
- ▶ che impedisce la loro **piena ed efficace partecipazione** nella società
- ▶ su una base di **parità con gli altri**

COSTITUZIONE Art. 3 co. 2

- ▶ È compito della **Repubblica**
- ▶ rimuovere gli **ostacoli di ordine economico e sociale**,
- ▶ che, limitando **di fatto** la libertà e la **uguaglianza** dei cittadini,
- ▶ **impediscono** il pieno sviluppo della persona umana e **l'effettiva partecipazione** di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese

COSTITUZIONE

SALUTE (art.32)

- fondamentale **diritto dell'individuo**
- **interesse della collettività**

ASSISTENZA (art. 38)

Ogni cittadino inabile al lavoro
e **sprovvisto dei mezzi necessari** per vivere
ha diritto al **mantenimento**
e all'**assistenza sociale**

Gli inabili ed i minorati hanno diritto
all'**educazione**
e all'**avviamento professionale.**

L. 118/1971

Nuove norme in favore dei *mutilati ed invalidi civili*

L. 104/1992

Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle *persone handicappate*

L.67/2006

Misure per la tutela giudiziaria delle *persone con disabilità* vittime di discriminazioni

L. 18/2009

Ratifica Convenzione ONU sui diritti delle *persone con disabilità* fatta a New York il 13.12.2006

Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (art.5) Eguaglianza e non discriminazione

- ▶ 1. Gli Stati Parti riconoscono che **tutte le persone sono uguali** di fronte e secondo la legge ed hanno diritto, **senza alcuna discriminazione**, a uguale protezione e uguale beneficio della legge.
- ▶ 2. Gli Stati Parti devono **proibire ogni forma di discriminazione fondata sulla disabilità** e garantire alle persone con disabilità uguale ed effettiva protezione legale contro la discriminazione qualunque ne sia il fondamento.
- ▶ 3. Al fine di promuovere l'eguaglianza ed eliminare le discriminazioni, gli Stati Parti prenderanno tutti i provvedimenti appropriati, per assicurare che siano forniti **accomodamenti ragionevoli**.
- ▶ 4. **Misure specifiche** che fossero necessarie ad accelerare o conseguire *de facto* l'eguaglianza delle persone con disabilità non saranno considerate discriminatorie ai sensi della presente Convenzione.

Convenzione sui diritti delle persone con disabilità

- ▶ **“DISCRIMINAZIONE SULLA BASE DELLA DISABILITÀ”**
- ▶ qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l’effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l’esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo. Essa include ogni forma di discriminazione, compreso il rifiuto di un accomodamento ragionevole;
- ▶ **“ACCOMODAMENTO RAGIONEVOLE”**
- ▶ le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un carico sproporzionato o eccessivo, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per assicurare alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e libertà fondamentali;

L. 67/2006

- ▶ **DISCRIMINAZIONE DIRETTA** quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è **trattata meno favorevolmente** di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga.
- ▶ **DISCRIMINAZIONE INDIRETTA** quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento **apparentemente neutri** mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.
- ▶ **MOLESTIE: comportamenti indesiderati**, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità, ovvero creano un **clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità** nei suoi confronti.

- ▶ Le controversie sono regolate dal **rito sommario** di cognizione
- ▶ Competente il Tribunale del luogo in cui il ricorrente ha domicilio
- ▶ Le parti possono stare in giudizio personalmente
- ▶ Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, dai quali si può presumere l'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta **al convenuto l'onere di provare** l'insussistenza della discriminazione.

- ▶ condanna il convenuto al **risarcimento del danno** anche non patrimoniale
- ▶ **ordina la cessazione del comportamento**, della condotta o dell'atto discriminatorio pregiudizievole
- ▶ Adotta, anche nei confronti della pubblica amministrazione, ogni altro provvedimento idoneo a **rimuoverne gli effetti**
- ▶ Al fine di impedire la ripetizione della discriminazione, ordina di adottare, un **piano di rimozione delle discriminazioni**
- ▶ **ORDINA LA PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO, A SPESE DEL CONVENUTO, SU UN QUOTIDIANO DI TIRATURA NAZIONALE**

Grazie per l'attenzione